



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CONTRADDITTORIO NELLE VERIFICHE FISCALI “A TAVOLINO”

Sentenza del 08/04/2024, dep. 25/03/2025, n. 1980/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5

Composizione

Pres. Fruscella, Est. De Masellis

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO -
PROCEDIMENTO - IN GENERE - Verifiche fiscali cd. a tavolino -
Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale - Contenuto - Rispetto
del principio di effettività - Desumibilità dal comportamento
dell'amministrazione finanziaria successivo alla notificazione dell'atto
impositivo - Fattispecie.

Massima

Nel caso di verifiche fiscali “a tavolino”, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle sole imposte armonizzate, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto in giudizio all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, enunciazione che può essere desunta in positivo anche dal comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria nel caso concreto successivamente alla notifica dell'atto impositivo. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso la violazione dell'obbligo di contraddittorio in considerazione di quanto evidenziato dallo stesso contribuente appellante circa le interlocuzioni conseguenti alla notifica dell'invito, evidenziando altresì la mancata indicazione, nei motivi di appello, di ulteriori elementi non emersi a causa del mancato rispetto del contraddittorio ed idonei a determinare un esito diverso del procedimento).

Rif. normativi

Legge 27.07.2000 n. 212, art. 12.
D.lgs. n. 219/2023, art. 6-bis.

Rif.

giurisprudenziali

Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 18489 del 08/07/2024, Rv. 671628 - 01
Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 37234 del 20/12/2022, Rv. 666592 - 01)
Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, (Rv. 637604 - 01)

Anno pubb.

2025